

# FOGLI INFORMATIVI

(ai sensi della delibera CICR del 4.3.2003)

## **MUTUO CHIROGRAFARIO PER AZIENDE** **DL23 ART13/LEGGE 40 2020 – FONDO CENTRALE DI** **GARANZIA PMI L662/96**

### **INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca di Credito Cooperativo di Brescia – Società Cooperativa  
Sede Legale: via Reverberi 1, angolo via Oberdan – 25128 BRESCIA  
Sede Amministrativa e Direzione Generale: via Brescia 118 – 25075 NAVE (BS) - tel. 030.25391 - fax 030.2537695  
C.F. e nr. iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia: 00385040175 - Nr. REA: BS-14578  
Iscritta all'albo delle società Cooperative con il n. A159293 - Iscritta all'Albo delle Banche - ABI 8692.6  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia  
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA  
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220 con codice destinatario ZS100U1  
web: [www.bccbrescia.it](http://www.bccbrescia.it) mail: [info@creditocooperativodibrescia.it](mailto:info@creditocooperativodibrescia.it)  
PEC: [segreteria@pec.creditocooperativodibrescia.it](mailto:segreteria@pec.creditocooperativodibrescia.it)

### **CHE COS'E' IL MUTUO CHIROGRAFARIO PER AZIENDE DL23** **ART 13/LEGGE 40 2020 – FONDO CENTRALE DI GARANZIA** **PMI L662/96**

IL MUTUO CHIROGRAFARIO PER AZIENDE DL23 ART 13 / LEGGE 40 2020 - FONDO CENTRALE DI GARANZIA L662/96 è il finanziamento (o anche "mutuo") assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia PMI (Fondo) fino all'importo massimo di 5.000.000 di euro. Il mutuo, concesso ai sensi dell' art. 13 DL 23/2020 ("Decreto Liquidità") convertito nella Legge n. 40 del 5 giugno 2020, è **destinato alle Piccole e medie imprese e MID Cap fino a 499 dipendenti**, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

Il finanziamento comporta l'erogazione di una somma di denaro al cliente, che si impegna a restituirla in un arco di tempo concordato con la banca.

Il rimborso avviene mediante pagamento di rate periodiche comprensive di capitale e interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto.

Il tasso di interesse può essere fisso o variabile. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

**La finalità** dei finanziamenti può essere liquidità, investimenti, rinegoziazione o consolidamento di affidamenti già in essere.

**La garanzia è gratuita** come previsto dal "Decreto Liquidità" e non è richiesta nessuna commissione, per le garanzie concesse **entro il 31.12.2020**.

A questi finanziamenti possono, altresì, applicarsi le misure risultanti dal combinato disposto della disciplina dettata dal Decreto-legge dell'8 aprile 2020 n. 23 (di seguito "DL Liquidità") e dal Punto 3.2 del Quadro temporaneo qui di seguito descritte.

1. **Innalzamento della percentuale di copertura al 90% per la garanzia diretta** rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia PMI, a condizione che i finanziamenti rispettino i seguenti requisiti:

a) la finalità dell'operazione finanziaria è liquidità o investimento;  
b) la durata dell'operazione finanziaria non è superiore a 72 mesi;  
c) l'importo dell'operazione finanziaria, sommato agli importi delle altre operazioni finanziarie già garantite ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo, **non è superiore, alternativamente, a:**

- il doppio della spesa salariale annua del soggetto beneficiario finale, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti, per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività,
- il 25 per cento del fatturato totale del soggetto beneficiario finale nel 2019.

I limiti di importo di cui sopra possono essere superati qualora il soggetto beneficiario finale dichiarati, mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che:

- l'operazione finanziaria per la quale si richiede l'ammissione alla garanzia del Fondo rientra in un piano di copertura del fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;  
- i limiti di importo di cui sopra non costituiscono un'adeguata misura del fabbisogno di liquidità in quanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il soggetto beneficiario finale è una start up o ha sostenuto maggiori costi a causa dell'epidemia di COVID-19 o ha necessità di riavviare la propria attività a seguito della sospensione delle attività di produzione industriale e commerciale stabilite dal DPCM del 22 marzo 2020.

Per le operazioni finanziarie che non dovessero rispettare i suddetti requisiti, è comunque possibile presentare le richieste di garanzia del Fondo ai sensi dei Regolamenti "de minimis" o ai sensi del Regolamento UE 651/2014 e le stesse potranno essere garantite dal Fondo con una percentuale di copertura pari all'80%.

2. **Le operazioni finanziarie finalizzate alla rinegoziazione ovvero al consolidamento** dei finanziamenti in essere del soggetto richiedente il finanziamento, **sono ammissibili alla garanzia diretta del Fondo nella misura del 80%** qualora:

a. l'operazione sia effettuata dallo stesso soggetto finanziatore o da un soggetto finanziatore facente parte dello stesso gruppo bancario su finanziamenti non già garantiti dal Fondo, la stessa è ammissibile all'intervento del Fondo qualora preveda l'erogazione al soggetto beneficiario finale di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento (oppure 25 per cento se deliberata dopo l'entrata in vigore della Legge di conversione del DL 23/2020) dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento. Inoltre, la garanzia del Fondo può essere concessa ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo solo qualora l'operazione finanziaria rispetti anche i limiti di importo e durata di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 1. Qualora non siano rispettati i limiti di importo e durata di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 1, la garanzia del Fondo può essere concessa ai sensi dei Regolamenti "de minimis";

b. l'operazione sia effettuata dallo stesso soggetto finanziatore o da un soggetto finanziatore facente parte dello stesso gruppo bancario su finanziamenti già garantiti dal Fondo ovvero sia effettuata da un soggetto finanziatore diverso, la garanzia del Fondo può essere concessa ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo solo qualora l'operazione finanziaria rispetti i limiti di importo e durata di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 1 e preveda l'erogazione al soggetto beneficiario finale di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento (oppure 25 per cento se deliberata dopo l'entrata in vigore della Legge di conversione del DL 23/2020) dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento. Qualora non siano rispettati i limiti di importo e durata di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 1 o non sia prevista l'erogazione al soggetto beneficiario finale di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento (oppure 25 per cento se deliberata dopo l'entrata in vigore della Legge di conversione del DL 23/2020) dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento, la garanzia del Fondo può essere concessa ai sensi dei Regolamenti "de minimis".

Per ulteriori informazioni sulle modalità di funzionamento del Fondo e sulle caratteristiche della garanzia rilasciata dallo stesso si rinvia alle “**DISPOSIZIONI OPERATIVE**” nonché alle Circolari ed ai chiarimenti operativi reperibili sul sito internet [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it), sezione normativa e modulistica.

## I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

### Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

### Mutuo a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

### Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Nei mutui che prevedono un tasso variabile può essere stabilito un tasso minimo (*floor*) o massimo (*cap*). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.

Nei mutui che prevedono un tasso fisso, rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il contratto inoltre può prevedere che la banca, in presenza di una giusta causa, possa modificare nel corso del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente ad eccezione del tasso di interesse.

### Rischio revoca della concessione dell'agevolazione

In determinate ipotesi, specificamente indicate nelle “**DISPOSIZIONI OPERATIVE**” il Gestore – MCC può avviare il procedimento di revoca della concessione dell'agevolazione nei confronti del soggetto beneficiario finale.

In caso di revoca della concessione dell'agevolazione, il soggetto beneficiario finale è tenuto a versare al Fondo di Garanzia un importo pari all'ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) comunicato dal Gestore - MCC con l'ammissione alla garanzia. Il Gestore - MCC provvederà al recupero del suddetto importo, maggiorato delle eventuali sanzioni e degli interessi, secondo le modalità stabilite dall'art. 9 del decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 123.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO ASSISTITO DALLA GARANZIA del Fondo di Garanzia per le PMI Legge 662/96

#### Tasso annuo effettivo globale (TAEG) mutui con durata fino a 5 anni

Il TAEG rappresenta la misura percentuale del costo totale del credito; esso è calcolato sulla base dell'anno civile, su un mutuo dell'importo di euro **100.000** di durata **5 anni**, considerando – nella misura massima indicata nel presente Foglio Informativo – le seguenti spese: istruttoria, pagamento rata, comunicazioni di legge, imposta sostitutiva. Non sono compresi nel calcolo del TAEG altri costi, quali gli oneri fiscali diversi dall'imposta sostitutiva e il costo dell'eventuale polizza PPI facoltativa che il cliente decidesse di sottoscrivere.

In caso di mutui che prevedono un tasso variabile, il TAEG ha valore meramente indicativo.

**MUTUO A TASSO FISSO**

TAN: 6,00% TAEG: 7,34% TAEG\*: 7,97%

**MUTUO A TASSO VARIABILE INDICIZZATO AL TASSO “EURIBOR 3 MESI (BASE ACT/360 GIORNI)”**

TAN: 4,00% TAEG: 5,21% TAEG\*: 5,82%

**Tasso annuo effettivo globale (TAEG)  
mutui con durata fino a 10 anni**

Il TAEG rappresenta la misura percentuale del costo totale del credito; esso è calcolato sulla base dell'anno civile, su un mutuo dell'importo di euro **100.000** di durata **10 anni**, considerando – nella misura massima indicata nel presente Foglio Informativo – le seguenti spese: istruttoria, pagamento rata, comunicazioni di legge, imposta sostitutiva. Non sono compresi nel calcolo del TAEG altri costi, quali gli oneri fiscali diversi dall'imposta sostitutiva e il costo dell'eventuale polizza PPI facoltativa che il cliente decidesse di sottoscrivere. In caso di mutui che prevedono un tasso variabile, il TAEG ha valore meramente indicativo.

**MUTUO A TASSO FISSO**

TAN: 7,00% TAEG: 7,93% TAEG\*: 8,87%

**MUTUO A TASSO VARIABILE INDICIZZATO AL TASSO “EURIBOR 3 MESI (BASE ACT/360 GIORNI)”**

TAN: 4,50% TAEG: 5,26% TAEG\*: 6,14%

TAEG\*: comprensivo del premio della polizza assicurativa facoltativa - intesa ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito, ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore - eventualmente sottoscritta contestualmente al contratto di finanziamento (ipotizzando la sottoscrizione, da parte di un soggetto di età pari a 45 anni, di una polizza Assimoco Rate Protette a premio unico).

|  | <b>VOCI</b>                         | <b>COSTI</b>  |
|--|-------------------------------------|---|
|  | Importo minimo finanziabile         | Euro 20.000,00  |
|  | Importo massimo finanziabile        | Euro 5.000.000,00   |
|  | Durata minima                       | 36 mesi   |
|  | Durata massima                      | 120 mesi  |
|  | Modalità di calcolo degli interessi | Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile. |

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| <b>TASSI</b> | <b>MUTUI A TASSO FISSO</b>                                    |   |
|              | Tasso di interesse nominale annuo<br>Tasso di preammortamento | mutui con durata fino a 60 mesi: 6,00%<br>mutui con durata oltre 60 mesi e fino a 120 mesi: 7,00% |

|  |   |
|--|---|
| Tasso di mora  | 2,00 punti in più del tasso corrente al momento dell'evento calcolato solo sulla quota capitale delle rate scadute.<br>In caso di risoluzione del contratto, massimo 8,95 punti in più del tasso legale, attualmente pari al 0,05%  |
| <b>MUTUI A TASSO VARIABILE INDICIZZATO AL TASSO "EURIBOR 3 MESI (BASE ACT/360 GIORNI)"</b> |   |
| Tasso di interesse nominale annuo<br>Tasso di preammortamento                              | <p><b>Tasso all'erogazione</b><br/>Il tasso di interesse è pari all' "EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) tre mesi (base Act/360 giorni)" relativo al secondo giorno lavorativo, calcolato in base al calendario del sistema internazionale dei pagamenti (<i>TARGET</i>), precedente la data di decorrenza di ciascuna variazione, maggiorato dello spread pattuito (indicato nella misura massima nella sezione di seguito riportata).<br/>Il valore arrotondato del parametro alla data del <b>1 luglio 2020</b> è pari a: -0,40%</p> <p><b>Variazioni del tasso</b><br/>Il tasso viene aggiornato l'1 gennaio, l'1 aprile, l'1 luglio e l'1 ottobre di ogni anno sulla base dell'andamento del parametro "EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) tre mesi (base Act/360 giorni)" riferito al secondo giorno lavorativo, calcolato in base al calendario del sistema internazionale dei pagamenti <i>TARGET</i> (Transeuropean Automated Real time Gross settlement Express Transfer), precedente la data di decorrenza di ciascuna variazione.<br/>Nel caso in cui il parametro rilevato dovesse risultare inferiore a 0,00%, il tasso di interesse che regolerà il periodo di interessi successivo sarà pari allo spread.<br/>Il tasso è sempre arrotondato allo 0,05 superiore</p> |
| Parametro di indicizzazione  | "EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) tre mesi (base Act/360 giorni)" (rilevato sul sito web dell' EMMI European Money Markets Institute ( <a href="http://www.emmi-benchmarks.eu">www.emmi-benchmarks.eu</a> ), di norma pubblicato sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale e reso disponibile anche sul sito web della Banca ( <a href="http://www.creditocooperativodibrescia.it">www.creditocooperativodibrescia.it</a> )).   |
| Spread   | mutui con durata fino a 60 mesi: 4,00%<br>mutui con durata oltre 60 mesi e fino a 120 mesi: 4,50%   |
| Tasso di mora  | 2,00 punti in più del tasso corrente al momento dell'evento calcolato solo sulla quota capitale delle rate scadute.<br>In caso di risoluzione del contratto, massimo 6,45 punti in più del tasso legale, attualmente pari al 0,05%  |

|                          |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|
| <b>SPESE<br/>MASSIME</b> | <b>Spese per la stipula del contratto</b> | Istruttoria <sup>1</sup>  | 2,00% dell'importo del mutuo, con un minimo di euro 600,00  |
|                          |   | Costo della Garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia PMI L. 662/96   | Gratuita  |
|                          | <b>Spese per la gestione del rapporto</b> | Incasso rata  | euro 7,00 cadauna   |
|                          |   | Invio contabili e comunicazioni (incluse quelle previste dalla normativa sulla Trasparenza)<br>→ in forma cartacea (comunicazione periodica)<br>→ in forma cartacea (comunicazione variazioni)<br>→ on line | euro 1,00 cadauna<br>gratuita<br>gratuita   |
|                          |   | Accollo mutuo   | euro 200,00   |
|                          |   | Spese per rilascio dichiarazione interessi passivi  | euro 20,00  |
|                          |   | Spese per ricerca/rilascio copia documentazione d'archivio  | euro 10,00 a titolo di spese di produzione, oltre alle spese vive sostenute, per singola copia di documento |
|                          |   | Spese per duplicato di quietanza  | euro 10,00 cadauna  |
|                          |   | Spese produzione certificato di sussistenza del credito   | euro 50,00  |

<sup>1</sup> Le spese istruttoria – nella misura dello 0,15% con un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 150,00 - sono dovute anche qualora il mutuo non venga perfezionato a seguito di rinuncia o in quanto siano trascorsi 6 mesi dalla delibera di concessione.

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
|                              | Spese per variazione domicilio   | euro 10,00 cadauna   |
|                              | Commissione su rate in mora  | euro 7,75 cadauna  |
|                              | Commissioni per estinzione anticipata/decurtazione   | esente nei casi previsti dall'art. 120-ter D.Lgs. 1.9.93 n. 385; negli altri casi, 1,50% del capitale anticipatamente rimborsato   |
|                              | Waiver Fee (commissione per concessione di modifiche e/o deroghe al contratto)   | commissione "una tantum" compresa tra un minimo di €.150,00 ed un massimo di €.1.000,00  |
|                              | Commissione di riesame (proroga dei termini di scadenza, proroga/dilazione di rata di finanziamento in scadenza, rinuncia/sostituzione di garanzie, presa d'atto di/consenso a modifiche societarie, ecc.) | commissione "una tantum" compresa tra un minimo di €.150,00 ed un massimo di €.1.000,00  |
| <b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b> | Tipo di ammortamento   | "francese"   |
|                              | Tipologia di rata per mutui a tasso variabile  | Rata costante a parità di tassi con quote capitale crescenti in base all'ammortamento "alla francese".<br>Al variare dei tassi la rata varia in conseguenza della variazione della sola quota interessi. |
|                              | Tipologia di rata per mutui a tasso fisso  | Rata costante a parità di tassi con quote capitale crescenti in base all'ammortamento "alla francese".   |
|                              | Periodicità delle rate   | mensile  |

**ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE (PER I MUTUI A TASSO VARIABILE)  
(Fonte sito WEB "EMMI European Money Markets Institute")**

| Parametro di indicizzazione         | Data       | Valore (arrotondato allo 0,05 superiore) |
|-------------------------------------|------------|--|
| Euribor 3 mesi (base Act/360giorni) | 29/06/2020 | -0,40%                                   |
| Euribor 3 mesi (base Act/360giorni) | 30/03/2020 | -0,35%                                   |
| Euribor 3 mesi (base Act/360giorni) | 30/12/2019 | -0,35%                                   |

**Il tasso applicato al singolo contratto può essere diverso, a seconda del valore del parametro al momento della stipula.**

**Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.**

**CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA (mutuo a tasso fisso)**

| Tasso di interesse applicato | Durata del finanziamento (anni) | Importo della rata mensile per € 100.000 di capitale | Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni | Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni |
|------------------------------|---------------------------------|--|---|--|
| 6,00 %                       | 3                               | € 3.042,19   |   |  |
| 6,00 %                       | 5                               | € 1.933,28   |   |  |
| 7,00 %                       | 10                              | € 1.161,08   |   |  |

**CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA (mutuo a tasso variabile indicizzato al tasso Euribor 3 mesi (base Act/360 giorni))**

| Tasso di interesse applicato | Durata del finanziamento (anni) | Importo della rata mensile per € 100.000 di capitale | Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni | Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni<br>La rata non varia applicandosi lo spread contrattualmente previsto |
|------------------------------|---------------------------------|--|---|--|
| 4,00%                        | 3                               | € 2.952,40   | € 2.999,52  | € 2.952,40   |
| 4,00%                        | 5                               | € 1.841,65   | € 1.926,41  | € 1.841,65   |
| 4,50%                        | 10                              | € 1.036,38   | € 1.149,74  | € 1.036,38   |

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge numero 108/1996), relativo alla categoria "altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca ([www.creditocooperativodibrescia.it](http://www.creditocooperativodibrescia.it)).

Al singolo rapporto saranno sempre applicati tassi rispettosi dei limiti previsti dalla legge sull'usura.

**SERVIZI ACCESSORI****Polizza assicurativa facoltativa**

Le polizze assicurative accessorie al finanziamento sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato o una polizza assicurativa fra quelle indicate a lato.

Per maggiori informazioni relative a tali polizze il cliente può consultare i rispettivi Fascicoli Informativi disponibili presso tutte le filiali e sul sito internet della Compagnia.

N.B. : Sono assicurabili i seguenti soggetti:

- il titolare della ditta individuale
- il socio o il dipendente con contratto di lavoro subordinato che ricopre anche di fatto una funzione di obiettiva responsabilità all'interno di: società semplici, società di fatto, società in nome collettivo, società in accomandita semplice
- il socio, l'amministratore o il dipendente con contratto di lavoro subordinato che ricopre anche di fatto una funzione di obiettiva responsabilità all'interno di: società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni

Assimoco "Le Rate Protette"

**ALTRE SPESE DA SOSTENERE**

|  |            |
|--|------------|
| Imposta sostitutiva (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi assoggettati al pagamento dell'imposta sostitutiva) | 0,25%      |
| Imposta di bollo sul contratto (per finanziamenti non assoggettati al  | euro 16,00 |



|  |   |
|--|---|
| pagamento dell'Imposta Sostitutiva e non regolati in conto corrente) |   |
| Imposta di bollo su eventuali cambiali a garanzia                    | 0,1 per mille dell'importo della cambiale (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi assoggettati al pagamento dell'imposta sostitutiva)<br>11 per mille dell'importo della cambiale (per finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi) |

## TEMPI DI EROGAZIONE

- **Durata dell'istruttoria:** entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa.
- **Disponibilità dell'importo:** appena dopo la completa formalizzazione del contratto e degli atti relativi alle garanzie eventualmente previste (di norma il giorno lavorativo successivo alla stipula).

## ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

### Estinzione anticipata

Il cliente può esercitare in ogni momento, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo:

- se il mutuo è concesso a persone fisiche per acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite allo svolgimento della propria attività economica o professionale;
- se l'estinzione anticipata totale avviene nell'ambito di un'operazione di portabilità.

In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo un compenso percentuale sul debito residuo, non superiore al 1,50%.

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.

### Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine

In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che – incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovutole.

### Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 7 giorni lavorativi decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso.

### Reclami, ricorsi e mediazione

1. La Banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. In qualsiasi momento il cliente può richiedere, in formato elettronico o cartaceo, copia del contratto e del documento di sintesi, aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

2. In caso di controversia tra il cliente e la banca sull'interpretazione ed applicazione del contratto, il cliente può:

a) presentare un reclamo alla banca. I reclami vanno inviato all'Ufficio Reclami all'indirizzo pubblicizzato nei fogli informativi a disposizione della clientela, anche per lettera raccomandata A/R, o e-mail. L'Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;

b) attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure, 54, telefono: 06 674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

3. In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

4. Se il cliente intende rivolgersi all'autorità giudiziaria egli – se non si è già avvalso delle facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio di cui al comma 2 – deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura di cui al comma 2, lettera a), oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario di cui al comma 2, lettera b). Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## LEGENDA

|   |   |
|---|---|
| Accollo   | Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.   |
| Imposta sostitutiva   | Imposta pari allo 0,25% della somma erogata   |
| Istruttoria   | Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.  |
| Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)                           | Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.   |
| Euribor (Euro Interbank Offered Rate)   | E' il tasso medio cui avvengono le transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee. E' determinato ogni giorno sul mercato interbancario e dipende dal rapporto tra domanda e offerta di denaro in prestito.   |
| Rendimento medio lordo mensile dei titoli di Stato, indicato come <b>"RENDISTATO"</b> | Rappresenta il rendimento medio ponderato di un paniere di titoli pubblici italiani. In particolare, la Banca d'Italia calcola giornalmente il rendimento effettivo a scadenza di un campione di titoli di Stato a tasso fisso quotati sul Mercato Obbligazionario Telematico (di seguito MOT). Il rendimento medio di tale campione viene denominato "Rendimento dei titoli pubblici" o "Rendistato".<br>I dati mensili, oltre a essere indicati su circuito Reuters, sono resi noti al mercato mediante apposito comunicato stampa della Banca d'Italia, emesso, in genere, il 1° giorno lavorativo del mese successivo a quello a cui il dato si riferisce. I dati mensili sono inoltre oggetto di pubblicazione sul "Supplemento al Bollettino Statistico della Banca d'Italia - Mercato Finanziario" e sul sito Internet dell'Istituto ( <a href="http://www.bancaditalia.it">www.bancaditalia.it</a> ). |
| Piano di ammortamento   | Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.  |
| Piano di ammortamento "francese"  | Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.  |
| Quota capitale  | Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.  |
| Quota interessi   | Quota della rata costituita dagli interessi maturati.   |
| Rata costante   | La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.  |
| Rimborso in un'unica soluzione  | L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.   |
| Spread  | Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.  |
| Tasso annuo effettivo globale (TAEG)  | Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.  |
| Tasso di interesse nominale annuo   | Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.   |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Tasso di mora                        | Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.  |
| Tasso effettivo globale medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", aumentarlo di un quarto, aggiungere quattro punti percentuali, verificare che la differenza fra il tasso così ottenuto e il TEGM non sia superiore a otto punti percentuali (se la differenza è superiore bisogna ridurre il tasso in misura tale che la differenza con il TEGM non superi gli otto punti) e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. |